REGOLAMENTO (CEE) N. 3324/90 DELLA COMMISSIONE

del 19 novembre 1990

che indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 10 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento tedesco e destinate ad essere trasformate in malto

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1340/90 (2), in particolare l'articolo 7, paragrafo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1581/86 del Consiglio, del 23 maggio 1986, che fissa le norme generali dell'intervento nel settore dei cereali (3), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2203/90 (4), la vendita dei cereali detenuti dall'organismo d'intervento deve essere effettuata mediante gara;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1832/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi di intervento (5), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2619/90 (6), prevede all'articolo 4 la possibilità di limitare la gara ad utilizzazioni e/o destinazioni prestabilite;

considerando che nell'attuale situazione di mercato, caratterizzata da una penuria di frumento tenero utilizzabile per la fabbricazione di malto, è opportuno indire una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 10 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento tedesco, da destinare alla trasformazione in malto;

considerando inoltre che in materia di controllo sono applicabili le disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88 della Commissione, del 18 febbraio 1988, che stabilisce modalità comuni di controllo dell'utilizzazione o della destinazione di prodotti provenienti dall'intervento (7), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3183/90 (8);

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. L'organismo d'intervento tedesco procede ad una gara permanente per la vendita sul mercato interno di 10 000 t di frumento tenero destinate ad essere trasformate in malto.

2. Fatte salve le disposizioni del regolamento (CEE) n. 1836/82, in particolare dell'articolo 13, paragrafo 4, secondo comma, alla presente gara si applicano le seguenti modalità particolari:

a) i concorrenti s'impegnano:

— a trasformare o a far trasformare in malto, entro il 30 giugno 1991, i quantitativi di frumento tenero, ad eccezione dei chicchi che passano attraverso un vaglio a maglie di 2,2 mm (la trasformazione si considera effettuata quando il frumento in questione è stato sottoposto a macerazione) e,

— a tenere una contabilità di magazzino dalla quale risultino i quantitativi acquistati e la loro utilizzazione e, in caso di rivendita, il nome e l'indirizzo dell'acquirente ed i quantitativi venduti;

b) l'aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione pari a 15 ecu/t presso l'organismo d'intervento tedesco, a garanzia del rispetto delle condizioni di cui al primo trattino. La cauzione dev'essere costituita entro i due giorni feriali successivi alla data in cui è stata notificata la dichiarazione di aggiudicazione della gara;

c) il prezzo minimo da rispettare è pari al prezzo d'acquisto all'intervento maggiorato di 3,4 ecu/t.

Articolo 2

1. Gli obblighi di cui all'articolo 1, paragrafo 2, primo trattino, sono considerati esigenze principali a norma dell'articolo 20 del regolamento (CEE) n. 2220/85 della Commissione (9). Essi si considerano soddisfatti solo se l'aggiudicatario fornisce la prova di avervi ottemperato.

2. La prova dell'avvenuta trasformazione in malto dei cereali di cui al presente regolamento è apportata conformemente alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 569/88.

Articolo 3

Alla parte II dell'allegato « Prodotti destinati ad un'utilizzazione e/o destinazione diversa da quella di cui alla parte I » del regolamento (CEE) n. 569/88 sono aggiunti il seguente punto 36 e la relativa nota in calce:

(1) GU n. L 281 dell'1. 11. 1975, pag. 1.
(2) GU n. L 134 del 28. 5. 1990, pag. 1.
(3) GU n. L 139 del 24. 5. 1986, pag. 36.
(4) GU n. L 201 del 31. 7. 1990, pag. 5.
(5) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.
(6) GU n. L 249 del 12. 9. 1990, pag. 8.
(7) GU n. L 55 dell'1. 3. 1988, pag. 1.
(8) GU n. L 304 dell'1. 11. 1990, pag. 75.
(9) GU n. L 205 del 3. 8. 1985, pag. 5.

« 36. Regolamento (CEE) n. 3324/90 della Commissione, del 19 novembre 1990, che indice una gara permanente per la rivendita sul mercato interno di 10 000 t di frumento tenero detenute dall'organismo d'intervento tedesco e destinate ad essere trasformate in malto [36].

Al momento della spedizione del frumento tenero, casella 104 :

— Destinado a ser transformado en malta [apartado 1 del artículo 1 del Reglamento (CEE) nº 3324/90]
— Bestemt til forarbejdning til malt (artikel 1, stk. 1, i forordning (EØF) nr. 3324/90)
— Zur Verarbeitung zu Malz bestimmt (Artikel 1 Absatz 1 der Verordnung (EWG) Nr. 3324/90)
— Προορίζεται να μεταποιηθεί σε βύνη [άρθρο 1 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΟΚ) αριθ. 3324/90]
— For processing into malt (Article 1 (1) of Regulation (EEC) No 3324/90)
— Destiné à être transformé en malt [article 1er paragraphe 1 du règlement (CEE) nº 3324/90]
— Destinato ad essere trasformato in malto [articolo 1, paragrafo 1 del regolamento (CEE) n. 3324/90]
— Bestemd om tot mout te worden verwerkt (artikel 1, lid 1, van Verordening (EEG) nr. 3324/90)
— Destinado a ser transformado em malte [nº 1 do artigo 1º do Regulamento (CEE) nº 3324/90].

Articolo 4

1. Il termine di presentazione delle offerte per la prima gara parziale scade il 20 novembre 1990.

2. Il termine di presentazione delle offerte per l'ultima gara parziale scade il 18 dicembre 1990.

3. Le offerte devono essere inoltrate all'organismo d'intervento tedesco :

Bundesanstalt für landwirtschaftliche Marktordnung (BALM)
Adickesallee 40,
D-6000 Frankfurt-am-Main
(telex : 4-11475, 4-16044).

Articolo 5

L'organismo d'intervento tedesco comunica alla Commissione, entro il martedì della settimana successiva alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, il quantitativo ed i prezzi medi delle varie partite vendute.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.*

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1990.

Per la Commissione
Ray MAC SHARRY
Membro della Commissione